



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 27/05/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno (n. ***474) contro delegazione di pagamento stipulato in data 21/03/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/06/2020, e l'altro (n. ***094) contro cessione del quinto stipulato in data 04/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/04/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

per il finanziamento n. ***474:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.244,52 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;

per il finanziamento n. ***094:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.614,27 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;

in via subordinata:

- una riduzione, rapportata al criterio della curva degli interessi, per commissioni e/o costi ritenuti up front;

in ogni caso:

- il rimborso delle commissioni di estinzione (€ 188,41 per il finanziamento n. ***474 ed € 190,85 per il finanziamento n. ***094);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in maniera equitativa dal Collegio;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis*, come richiesto in via principale dal ricorrente (cita, al riguardo, tre decisioni dei Collegi ABF);
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione neppure col criterio cd. "*misto*", come richiesto in via subordinata, essendo state le commissioni di attivazione percepite dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito ed essendo state le commissioni di intermediazione trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito (allega conferimento di incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha quantificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni di intermediazione, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce le fatture e le contabili dei bonifici);
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente le somme già offerte in sede di risposta al reclamo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, nei conteggi estintivi, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che *“la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste”*; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, il Collegio ravvisa la natura recurring di commissioni di gestione, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del contratto.

Natura *up front* compete, invece, alle commissioni di istruttoria, alle commissioni di attivazione e ai costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Per il rimborso delle commissioni di gestione (lett. C), il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, "parte integrante" del contratto.

L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***474 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| durata del finanziamento ▶ | | 120 |
| rate scadute ▶ | | 49 |
| rate residue | | 71 |
| TAN ▶ | | 4,50% |
| | | % restituzioni |
| | | - in proporzione lineare 59,17% |
| | | - in proporzione alla quota 37,29% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | | tot ristoro |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi ▼ | |
| <input type="radio"/> | spese di istruttoria (up front) | € 450,00 | € 266,25 | € 167,82 | <input type="radio"/> | | € 167,82 |
| <input type="radio"/> | commissioni di attivazione (up front) | € 482,76 | € 285,63 | € 180,03 | <input type="radio"/> | | € 180,03 |
| <input type="radio"/> | commissioni di gestione (recurring) | € 384,00 | € 227,20 | € 143,20 | <input checked="" type="radio"/> | € 227,20 | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | costi di intermediazione (up front) | € 2.860,80 | € 1.692,64 | € 1.066,87 | <input type="radio"/> | | € 1.066,87 |
| <input type="radio"/> | ... | | | | <input checked="" type="radio"/> | | |
| <input checked="" type="radio"/> | | | | | <input type="radio"/> | | |
| | | | | | | | |
| | | tot rimborsi ancora dovuti | | | | | € 1.415 |
| | | interessi legali | | | | | si |

Passando a considerare il contratto n. 094, il Collegio ravvisa la natura recurring di commissioni di gestione, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Natura up front compete, invece, alle commissioni di istruttoria, alle commissioni di attivazione e ai costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Per il rimborso delle commissioni di gestione (lett. C), il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, “parte integrante” del contratto.

Con riferimento alle commissioni di gestione, l’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Tale importo, alla rata di effettiva estinzione, corrisponde a quello indicato nel conteggio estintivo come “dovuto a saldo” dal cliente, al netto delle rate insolute/in scadenza e dei diritti di estinzione.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati, la domanda del ricorrente, relativa al contratto n. ***094 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 49 |
| rate residue | | 71 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 4,50% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 59,17% |
| - in proporzione alla quota | 37,29% |

| n/c | | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | rimborsi | |
| <input type="radio"/> | spese di istruttoria (up front) | € 450,00 | € 266,25 | € 167,82 | | € 167,82 |
| <input type="radio"/> | commissioni di attivazione (up front) | € 161,46 | € 95,53 | € 60,21 | | € 60,21 |
| <input type="radio"/> | commissioni di gestione (recurring) | € 120,00 | € 71,00 | € 44,75 | € 47,56 | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | costi di intermediazione (up front) | € 3.767,40 | € 2.229,05 | € 1.404,97 | | € 1.404,97 |
| <input type="radio"/> | --- | | | | | |
| <input type="radio"/> | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.633 |
| interessi legali | si |

Sulla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, relativa ad entrambi i contratti di finanziamento, si osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, si fa presente che il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Mancando una allegazione in tal senso, la domanda non può essere accolta.

Non può, infine, essere accolta la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.048, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS